

STATUTO E REGOLAMENTO ELETTORALE ARCAL

STATUTO

Articolo 1

Le attività ricreative, culturali ed assistenziali promosse nell'azienda a favore del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della RAI Radiotelevisione Italiana, sono gestite ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 11.

La gestione di dette attività che assume la sigla ARCAL-RAI (attività ricreative, culturali e assistenziali lavoratori RAI) è condotta con strutture democratiche, ha la finalità di promuovere la rescita culturale e sociale dei lavoratori attraverso iniziative di attività ricreative, culturali ed assistenziali.

Articolo 2

Il finanziamento dell'ARCAL-RAI è formato dallo stanziamento a carico dell'Azienda che contratterà annualmente con le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori l'ammontare dei fondi ripartiti nei principali capitoli di spesa: lo stanziamento a carico della RAI dovrà essere definito entro il mese di novembre dell'anno precedente. Qualora tale scadenza non venisse rispettata, provvisoriamente, si intenderà consolidato lo stanziamento precedente.

I saldi di gestione, attivi o passivi, a chiusura dell'esercizio verranno riportati sul bilancio dell'anno successivo.

Articolo 3

Organi Direttivi dell'ARCAL-RAI sono la Commissione Centrale ed i Comitati di Sezione.

La gestione ARCAL-RAI è devoluta ad una Commissione Centrale costituita da 12 componenti di cui:

- a) 2 su designazione aziendale;
- b) 1 designato dall'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori firmataria del contratto nazionale e dell'accordo integrativo per i giornalisti della RAI-Radiotelevisione Italiana;
- c) 4 designati, rispettivamente, da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie dell'accordo costitutivo dell'ARCAL RAI e del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati ed operai;
- d) 5 eletti da tutti i partecipanti di cui al 3° comma del successivo art. 16.

I componenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere designati entro 30 giorni dalle elezioni: Trascorso tale termine la Commissione è legittimata ad operare con la maggioranza dei suoi componenti ferma restando la possibilità di designazione successiva dei membri mancanti.

L'elezione di cui alla precedente lettera d), avviene sulla base di liste dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della RAI presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro RAI.

Le liste saranno predisposte in modo da garantire 3 componenti in rappresentanza delle Sedi con più di 1000 dipendenti, 2 componenti in rappresentanza delle altre Sedi (vedi regolamento allegato).

La durata in carica della Commissione è triennale.

La carica di componenti della Commissione Centrale è incompatibile con quella di componente del Comitato di Sezione.

Articolo 4

Sono compiti della Commissione Centrale:

- a) inviare i programmi di massima di tutte le attività al Consiglio generale e predisporre per essi i piani organizzativi, finanziari e di attuazione;
- b) costituire Commissioni ristrette a cui assegnare particolari compiti decidendone la composizione, i poteri e la durata;
- c) deliberare sul rendiconto economico consuntivo entro il 31 maggio, ovvero entro altra data previa apposita e motivata delibera;
- d) vigilare sull'osservanza delle deliberazioni e dello Statuto, da parte degli organi centrali e periferici;
- e) deliberare i provvedimenti di cui all'art. 15.

Articolo 5

La Commissione Centrale nomina fra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente.

Il presidente: convoca la Commissione per riunioni ordinarie e straordinarie fissandone l'O.d.G. e presiede le riunioni stesse; firma le circolari ed i comunicati ai lavoratori e risponde direttamente alla Commissione di cui è emanazione; firma i verbali delle riunioni; convoca e presiede anche eventuali Comitati di

studio che potranno di volta in volta essere nominati dalla Commissione.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente per motivi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 la Commissione si avvarrà di una Segreteria che, fra gli altri, avrà i seguenti compiti: redigere e presentare i verbali delle riunioni; tenere la corrispondenza e gli atti della Commissione; fornire alla Commissione la documentazione, i dati e gli elementi che verranno richiesti in merito all'esame ed alla attuazione delle attività di competenza; mettere a disposizione dei membri della Commissione il rendiconto economico riferito a ciascuna iniziativa deliberata e su incarico del Presidente presentare gli aggiornamenti e la situazione degli stanziamenti.

Articolo 6

Le riunioni della Commissione Centrale sono ordinarie e straordinarie. Le riunioni ordinarie vanno tenute almeno una volta ogni tre mesi con convocazione a tutti i componenti della Commissione con data, ora e luogo della seduta e relativo ordine del giorno. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata.

La Commissione potrà essere convocata in via straordinaria dal Presidente o su richiesta, **contenente l'ordine del giorno**, da parte di almeno tre suoi componenti. La riunione è valida se è presente la metà + uno dei membri della Commissione stessa.

Le deliberazioni per i punti all'ordine del giorno sono valide se approvate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni per i punti non all'ordine del giorno sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri della Commissione.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente che lo sostituisce, ha la prevalenza.

Articolo 7

Il Consiglio Generale, in considerazione del decentramento delle Sedi regionali dell'Azienda, è costituito dai Presidenti dei Comitati di Sezione Regionale ARCAL-RAI eletti, ai sensi dell'art. 11, da tutti i partecipanti di cui al terzo comma dell'art. 16 e dai componenti della Commissione Centrale. Alle riunioni del Consiglio assiste, a titolo consultivo, un rappresentante dei lavoratori delle Società Consociate.

In assenza del Presidente la Sezione sarà rappresentata dal Vice Presidente o da un

componente del Comitato di Sezione designato dal Comitato stesso.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando siano rappresentati i 2/3 delle Sezioni regionali in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Sezioni presenti.

Il Consiglio Generale è convocato una volta l'anno, discute gli orientamenti e i programmi di massima dell'ARCAL-RAI proposti dalla Commissione Centrale ed esamina gli indirizzi comuni a cui dovranno riferirsi le Sezioni Regionali.

Riunioni straordinarie del Consiglio Generale potranno essere convocate su decisione della Commissione Centrale.

I pareri espressi durante le riunioni risulteranno dal verbale della riunione firmato dal Presidente, verbale che dovrà essere inviato in copia, a cura della Segreteria, entro 30 giorni ai Comitati di Sezione.

Articolo 8

All'ARCAL-RAI partecipano:

Cat. A

- 1) **I dipendenti** della RAI assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2) previa richiesta scritta, **i collocati a riposo e i pensionati di anzianità**;
- 3) **i familiari** dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 precedenti che risultano a carico secondo la normativa fiscale ai fini IRPEF applicabile in ciascun anno.

In particolare ed in ogni caso:

- **il coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- **i figli** anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, di età non superiore ai 26 anni o permanentemente inabili al lavoro;
- **gli altri familiari di cui all'art. 433 del c.c.** purchè conviventi e cioè:
 - **i nipoti, i generi, le nuore, i fratelli e le sorelle** di età non superiore ai 26 anni;
 - **i genitori** e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali;
 - **gli adottanti**;
 - **il suocero e la suocera**;
- 4) **i coniugi dei dipendenti deceduti in servizio** qualora la pensione di reversibilità costituisca l'unico reddito e **i loro familiari** secondo il criterio di cui al punto 3 precedente.

Cat. B

- 1) I familiari di cui ai punti 3 e 4 precedenti che non risultino fiscalmente a carico purchè conviventi e i coniugi dei dipendenti deceduti

in servizio qualora dispongano di altri redditi oltre la pensione di reversibilità;

- 2) i collaboratori giornalistici e-art. 2 e 2/36 del C.N.L.G.;
- 3) i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Società consociate nonché i collocati a riposo ed i pensionati di anzianità delle predette Società e i loro familiari che siano o meno fiscalmente a carico (quelli ex-art. 433 del c.c. debbono comunque essere conviventi con il dipendente o pensionato).

I partecipanti di cui al n. 3 della Cat. B potranno avvalersi delle attività ARCAL secondo le procedure in vigore.

Nota a verbale

La distinzione nelle due categorie non è vincolante ai fini dei contributi devoluti ai partecipanti alle iniziative ARCAL-RAI.

I criteri e la misura della contribuzione vengono stabiliti dagli Organismi di gestione previsti dallo Statuto.

Articolo 9

Presso ogni Sede Regionale RAI è istituita una SEZIONE REGIONALE ARCAL-RAI con il compito di svolgere le attività demandate dalla Commissione Centrale.

Quando in un determinato campo di attività vi sia un numero di interessati, considerato adeguato al Comitato di Sezione, possono costituirsi in seno alla Sezione appositi "Gruppi" (culturali, ricreativi, sportivi, ecc.):

Sono organi delle Sezioni Regionali:

- l'Assemblea di Sezione
- il Comitato di Sezione.

Articolo 10

L'ASSEMBLEA DI SEZIONE costituita da tutti i partecipanti di cui all'art. 8, viene convocata all'inizio di ogni anno da parte del Presidente di Sezione d'intesa con la Direzione di Sede, allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.

L'ordine del giorno dell'Assemblea sarà divulgato con almeno dieci giorni di anticipo. Inoltre la stessa potrà essere convocata con gli stessi criteri quando il Comitato di Sezione lo ritenga necessario e se richiesta da almeno un decimo dei dipendenti della Sede.

L'Assemblea delibera a maggioranza; formula i programmi per le attività locali nei limiti delle possibilità economiche ed in armonia con le direttive della Commissione Centrale discute ed approva il rendiconto consuntivo della Sezione.

L'Assemblea di Sezione è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Comitato di Sezione.

Articolo 11

Il COMITATO DI SEZIONE viene eletto, su liste di dipendenti RAI in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, da tutti i partecipanti di cui al 3° comma dell'art. 16 iscritti presso ciascuna Sede Regionale della RAI.

E' formato di tre componenti nelle Sedi Regionali con un numero di dipendenti fino a 150, cinque componenti per le altre Sedi.

Per la Sezione di Roma che comprende lavoratori impiegati presso la Direzione Generale e la Sede Regionale, il Comitato di Sezione è composto di sette componenti.

Da parte di ciascun elettore vengono indicati uno, due, tre nominativi di candidati in una delle liste presentate a seconda che il Comitato si componga di tre, cinque, sette componenti.

I programmi delle singole manifestazioni devono essere portati preventivamente a conoscenza dell'organo aziendale che svolge compiti di Segreteria che, su delega della Commissione Centrale, provvederà a convalidarli ovvero li consegnerà alla stessa qualora riscontri elementi non compatibili con le disposizioni statutarie, con le norme amministrative e con i criteri di carattere generale stabiliti dalla Commissione Centrale.

Ciascun Comitato di Sezione dovrà tenere un'apposita contabilità. Un estratto della stessa dovrà essere trasmesso alla Segreteria della Commissione non oltre il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la contabilità stessa.

Le operazioni di cassa dovranno avvenire unicamente attraverso l'ufficio competente della Sede, mediante normali mandati con allegati titoli giustificativi.

Il Comitato di Sezione come sopra costituito nomina fra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, la firma della corrispondenza e degli atti relativi a tutte le attività della Sezione.

Il Comitato di Sezione può riunirsi senza alcuna formalità; esso deve predisporre e attuare il programma annuale delle attività nell'ambito dei fondi assegnati alla Sezione, in ottemperanza alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione, agli indirizzi stabiliti dalla Commissione Centrale e alle norme statutarie.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti e di esse deve essere redatto apposito verbale.

I Comitati di Sezione durano in carica tre anni.

Articolo 12

L'attuazione di quanto disposto dalla Commissione Centrale e dai Comitati di Sezione in merito alla conduzione dell'ARCAL-RAI è a carico di appositi organi aziendali.

I responsabili degli organi aziendali che svolgono compiti di Segreteria partecipano senza voto ai lavori della Commissione Centrale o dei Comitati di Sezione.

Articolo 13

Il COLLEGIO SINDACALE è formato da 5 Sindaci effettivi e da 2 supplenti.

I Sindaci effettivi sono così designati:

- 1 componente di designazione aziendale;
- 4 componenti designati dalle Organizzazioni di cui all'art. 3 e precisamente uno da quelle di cui al punto b) e tre da quelle di cui al punto c).

Se entro 30 giorni i designatari non provvedono alla nomina subentrano i Sindaci supplenti.

Il Collegio sindacale – che dura in carica 3 anni – controlla l'amministrazione dell'ARCAL-RAI, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza delle spese.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento amministrativo delle Sezioni alla Commissione Centrale dell'ARCAL-RAI e su determinati atti. Il Collegio Sindacale riferisce le proprie osservazioni alla Commissione Centrale. Esso redige annualmente la relazione di bilancio.

I componenti il Collegio Sindacale partecipano alle riunioni della Commissione Centrale senza diritto di voto.

Articolo 14

Nei casi di scioglimento dell'ARCAL-RAI il patrimonio di essa sarà destinato a finalità di utilità generale, secondo le determinazioni della Commissione Centrale.

Articolo 15

Nell'ambito delle iniziative ARCAL-RAI, il comportamento di ogni partecipante deve essere corretto e tale da non apportare danno e discredito all'ARCAL.

Qualora il comportamento dei partecipanti alle attività dell'ARCAL sia in contrasto con i principi sopra richiamati potranno essere deliberati i provvedimenti del richiamo e della sospensione parziale o totale delle iniziative ARAL-RAI (con esclusione di quelle assistenziali) di entità rapportata alla gravità dell'infrazione accertata.

I provvedimenti verranno deliberati sulla base di relazioni scritte e dopo aver contestato i fatti agli interessati i quali entro 30 giorni dalla contestazione potranno far pervenire le eventuali controdeduzioni. Tutti i provvedimenti dovranno essere comunicati tempestivamente e per iscritto agli interessati.

La competenza di tali provvedimenti spetta alla Commissione Centrale anche per i fatti verificatisi nell'ambito delle attività sezionali.

Contro i provvedimenti proposti dai Comitati di Sezione è ammesso il ricorso alla Commissione Centrale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

I provvedimenti decisi dalla Commissione Centrale verranno comunicati alle Sezioni Regionali che hanno in carico gli interessati.

Articolo 16

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dalle Organizzazioni Sindacali di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 e dalla RAI.

Il diritto di voto per le eventuali modifiche del presente Statuto e per quelle del connesso Regolamento, è riconosciuto a tutti i partecipanti all'ARCAL-RAI ai sensi dell'art. 8, fatti salvi i partecipanti minori di età.

I partecipanti di cui al comma precedente, fatti salvi quelli minori di età, hanno il diritto di nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e cioè della Commissione Centrale e dei Comitati di Sezione.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1) Commissione Centrale

A norma dell'art. 3) dello Statuto, la Commissione Centrale è composta da 12 componenti di cui:

- a) 2 di designazione aziendale;
- b) 1 designato dall'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori firmataria del contratto nazionale e dell'accordo integrativo per i giornalisti della RAI-Radiotelevisione Italiana;
- c) 4 designati, rispettivamente da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie dell'accordo costitutivo dell'ARCAL-RAI e del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati ed operai;
- d) 5 eletti da tutti i partecipanti di cui al 3° comma dell'art.16 dello Statuto.

L'elezione avviene sulla base di liste di dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della RAI presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro RAI.

Le liste saranno predisposte in tre gruppi così suddivisi:

Gruppo 1

Sedi Regionali di Roma, Milano e Torino che eleggeranno 3 consiglieri.

Gruppo 2

Sedi Regionali di Ancona, Aosta, Bologna, Bolzano, Firenze, Genova, Perugia, Trento, Trieste, Venezia, che eleggeranno 1 consigliere.

Gruppo 3

Sedi Regionali di Bari, Cagliari, Campobasso, Cosenza, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, che eleggeranno 1 consigliere.

Articolo 2) Comitato di Sezione

A norma dell'art. 11) dello Statuto, il Comitato di Sezione viene eletto – su liste di dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della RAI presentate dalle Organizzazioni Sindacali

firmatarie dei contratti collettivi di lavoro dell'Azienda – da tutti i partecipanti di cui al 3° comma dell'art. 16 dello Statuto iscritti presso ciascuna sede regionale della RAI. E' costituito da 3 componenti nelle Sedi regionali con un numero di dipendenti fino a 150, e da 5 componenti per le altre Sedi.

Per la Sezione di Roma, che comprende lavoratori impiegati presso la Direzione Generale e la Sede Regionale, il Comitato di Sezione è costituito da sette componenti.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di due unità il numero dei componenti il Comitato di Sezione da eleggere.

Articolo 3) Requisiti per l'eleggibilità

Possono essere eletti tutti i lavoratori dipendenti della RAI Radiotelevisione Italiana con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età o pensionamento di anzianità, i componenti della Commissione Centrale e dei Comitati di Sezione potranno mantenere l'incarico fino alla scadenza del mandato.

Articolo 4) Modalità per indire le elezioni

Le elezioni vengono indette dalla Commissione Centrale dell'ARCAL-RAI non oltre il 34° mese di permanenza in carica e comunque effettuate non oltre 60 gg. dalla decadenza degli incarichi.

Nell'eventualità che la Commissione Centrale non provveda nel termine sopra indicato, si sostituiranno ad essa le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 3) dello Statuto.

Articolo 5) Presentazione delle liste – Comitato Elettorale

Le liste per l'elezione della Commissione Centrale devono essere presentate entro le ore 18 del 25° giorno precedente quello fissato per le elezioni, al Presidente dell'ARCAL RAI oppure, nell'eventualità prevista dal precedente art. 4) 2° comma, alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 3) dello Statuto.

Sulle liste verrà apposta l'ora e la data della ricezione.

Nelle Sedi Regionali, entro le ore 18 del 25° giorno precedente quello fissato per le elezioni, le liste per l'elezione del Comitato di Sezione saranno presentate presso i Presidenti delle Sezioni Regionali o in mancanza di questi presso Rappresentanti indicati dal Presidente dell'ARCAL RAI oppure dalle Organizzazioni Sindacali nel caso previsto dal precedente art. 4) secondo comma.

Ogni lista deve essere accompagnata dalla designazione, oltre che del rappresentante di lista, di uno scrutatore per ogni Seggio Elettorale.

Gli scrutatori costituiranno il Comitato elettorale di Sezione nel cui ambito sarà eletto un Presidente.

Le liste per l'elezione della Commissione Centrale saranno accompagnate dalla designazione di uno scrutatore ed eventualmente di un rappresentante di lista. Essi costituiranno il Comitato elettorale centrale.

I componenti dei Comitati elettorali devono essere dipendenti dell'Azienda e non ricoprire cariche nell'ARCAL RAI a qualsiasi livello né, per quanto riguarda gli scrutatori, essere candidati.

Articolo 6) Comunicazione della data delle votazioni

La data delle votazioni e le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura del Comitato elettorale, mediante comunicazione da affiggersi nelle Sedi Regionali almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Contemporaneamente deve essere affisso un avviso relativo ai luoghi, giorni ed orari delle votazioni.

Articolo 7) Elenco degli elettori

Ai fini della elezione l'elenco dei partecipanti sarà fornito al Comitato elettorale dalla Segreteria Centrale ARCAL RAI.

Articolo 8) Modalità della votazione

La votazione avverrà a mezzo di schede, una per la Commissione Centrale, un per il Comitato di Sezione, contenenti tutte le liste dei candidati, dei quali dovrà essere indicato

solo il cognome e nome (fatta salva l'eventuale indicazione di "indipendente").

Le liste dovranno essere disposte nello stesso ordine in tutte le Sedi Regionali. L'ordine è determinato dalla precedenza risultante dalla presentazione delle liste per la Commissione Centrale. Le schede dovranno essere firmate da almeno due componenti del Comitato elettorale.

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto nelle rispettive Sedi di appartenenza.

Nelle elezioni il voto è segreto e non può essere espresso per interposta persona.

L'elettore dovrà indicare mediante crocetta il voto di lista e potrà manifestare la preferenza solo per i candidati della lista votata.

Ogni elettore non potrà dare un numero di preferenze superiore a 2 per il gruppo 1 e superiore a 1 per i gruppi 2 e 3 nella votazione per la Commissione Centrale.

Per il Comitato di Sezione, da parte di ogni elettore verranno indicati uno, due, tre nominativi di candidati in una delle liste presentate a seconda che il Comitato si componga di tre, cinque, sette componenti (art. 11 dello Statuto).

Nel caso in cui le preferenze superino i limiti indicati esse si intendono annullate, rimanendo valido solo il voto di lista.

L'indicazione della preferenza vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Articolo 9) Ripartizione dei seggi

Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei posti da attribuire.

In caso di insufficienza di quoziente, sarà valido il maggior numero di resti.

A parità di resti fra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti tutte

le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

A seguito delle assegnazioni dei seggi saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggiore numero di preferenze nelle rispettive liste.

Nel caso di lista unica l'attribuzione dei posti avverrà sulla base delle preferenze riportate dai candidati.

A parità di preferenze fra due o più candidati della medesima lista, il posto va attribuito secondo la successione dei nominativi nelle liste.

In caso di candidati eletti sia alla Commissione Centrale, che al Comitato di Sezione, gli eletti dovranno optare per una delle due cariche (vedi art. 3 dello Statuto) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Per la Commissione Centrale al Gruppo 1 sarà in ogni caso e comunque riservato un posto al candidato della sede di Milano o Torno che avrà riportato le maggiori preferenze in una delle liste a cui sia stato attribuito il seggio.

Per la Sede di Torino si intende l'insieme della Sede Regionale e delle Direzioni di Supporto; per Sede di Roma si intende l'insieme della Sede Regionale e della Direzione Generale, sia per l'elezione dei consiglieri della Commissione Centrale sia per l'elezione del Comitato di Sezione.

Articolo 10 Operazioni di scrutinio

Al termine dello scrutinio verrà redatto a cura del Presidente del Seggio, il relativo verbale nel quale si dovrà dare atto anche di eventuali contestazioni che siano state sollevate.

Detto verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, verrà inviato unitamente al

materiale delle votazioni (schede, elenchi, ecc.) al Comitato elettorale centrale che provvederà alle operazioni di riepilogo ed alla assegnazione dei posti dandone atto in apposito verbale da sottoscrivere da parte di tutti i componenti il Comitato stesso.

Il Comitato elettorale centrale dopo il compimento delle operazioni di cui sopra, renderà noti i risultati delle votazioni mediante affissione di appositi comunicati nelle Sedi regionali.

Articolo 11 Contestazioni sulle elezioni

Eventuali contestazioni dovranno essere avanzate, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati delle votazioni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comitato elettorale centrale.

Il Comitato elettorale centrale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, dovrà decidere in merito alle eventuali contestazioni.

Il risultato delle eventuali contestazioni verrà reso noto mediante apposito comunicato del Comitato elettorale centrale da affiggersi nelle Sedi Regionali.

Articolo 12 Modifiche al regolamento elettorale

Le modifiche al presente regolamento elettorale dovranno essere approvate dalle Organizzazioni Sindacali di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 dello Statuto e dalla RAI.

Il diritto di voto per le eventuali modifiche del presente Regolamento è riconosciuto a tutti i partecipanti dell'ARCAL RAI ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, fatti salvi quelli minori di età.